

N. 1314

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIPAMONTI, BOCO, BORTOLOTTI,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
MANCONI, PETTINATO, PIERONI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1996

—————

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1985,
n. 816, sullo *status* degli amministratori e dei consiglieri
degli enti locali ad ordinamento comunale e provinciale

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 marzo 1993, n. 81, ha introdotto numerose modifiche alla disciplina delle autonomie locali.

Oltre all'introduzione dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia, la legge ha soprattutto rideterminato le competenze e le funzioni degli organi politici locali.

Nuove e maggiori sono state le responsabilità attribuite agli amministratori ed ai consiglieri comunali e provinciali, nonché quelle delle comunità montane, delle aziende e dei consorzi finalizzati alla gestione dei servizi.

Anche il dibattito politico sul federalismo vede quasi tutte le forze parlamentari orientate verso una ancor maggiore autonomia di questi organismi, accrescendone gli impegni.

Tutto ciò rende indispensabile e necessaria una riforma della legge 27 dicembre 1985, n. 816, relativa allo *status* degli amministratori locali, in quanto non più idonea, a nostro avviso, a garantire le possibilità funzionali, materiali ed economiche di questi soggetti allo svolgimento del mandato ricevuto.

Il disegno di legge, di cui si chiede l'approvazione, si preoccupa quindi di tenere in debita considerazione le nuove figure che la legge n. 81 del 1993 ha creato, ossia quelle

dei presidenti del consiglio comunale e provinciale.

Senza entrare troppo nei dettagli del disegno di legge, un particolare richiamo, merita la disposizione che riconosce ai disoccupati, chiamati a ricoprire cariche amministrative, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori dipendenti.

L'espressa indicazione, oltre a colmare un vuoto lasciato dal legislatore, vuole essere anche un segnale di solidarietà nei confronti di coloro ancora senza lavoro.

Non meno importante risulta la previsione di una organizzazione degli uffici e del personale delle amministrazioni locali, dove, il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, da parte dei dirigenti e degli amministratori locali, comporterà una loro diretta responsabilità.

Per finire, opportuna ci è sembrata l'introduzione di una norma che, rifacendosi in parte ad alcune prerogative riconosciute ai magistrati, inibisce qualsiasi trasferimento degli amministratori, se non per loro espressa richiesta o consenso.

In definitiva l'intento dell'iniziativa, è quello di dare una risposta rapida e convincente a tutti gli amministratori locali che da tempo aspettano un segno di attenzione e di rispetto da parte del Parlamento per il loro difficile impegno quotidiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Oggetto del provvedimento*). - 1. I cittadini lavoratori, chiamati a ricoprire, per elezione o per nomina, le cariche previste dalla presente legge, hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative, permessi, nonchè di percepire le indennità e i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

2. L'esercizio del mandato alle cariche previste dalla presente legge che danno diritto alla indennità di cui all'articolo 5, costituisce l'esercizio del diritto-dovere costituzionale alla amministrazione della cosa pubblica e dell'attività lavorativa di servizio per le comunità.

3. L'ente locale, presso il quale il mandato è svolto, ha l'obbligo di costituire, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la posizione previdenziale e assicurativa qualora il chiamato a ricoprire, per elezione o per nomina, una delle cariche previste dal comma 2, non sia già titolare di rapporto previdenziale.

4. Per i cittadini lavoratori, di cui al comma 1, la costituzione del rapporto previdenziale si realizza e i versamenti degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi sono operati, al momento dell'assunzione della carica direttamente da parte dell'ente locale, presso il quale il mandato è esercitato. La misura degli oneri previdenziali è determinata, secondo la legislazione vigente, in relazione all'importo della indennità di carica percepita».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Collocamenti in aspettativa*). - 1. I lavoratori dipendenti pubblici e privati

eletti o nominati alle cariche di cui alla presente legge, possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita a tempo pieno, ovvero a tempo parziale.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita, i disoccupati e gli iscritti alle liste di collocamento in attesa di occupazione.

3. Il periodo di cui al comma 1, trascorso in aspettativa a tempo pieno o a tempo parziale, è considerato come servizio effettivamente prestato a tutti gli effetti, nonchè come legittimo impedimento ai fini del compimento del periodo di prova.

4. I lavoratori eletti o nominati alle cariche di cui alla presente legge che optino per l'aspettativa a tempo parziale possono ottenere la trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per tutta la durata del mandato nell'organo esecutivo.

5. Qualora il lavoratore, collocato in aspettativa ai sensi della presente legge, dipenda da una pubblica amministrazione, quest'ultima versa agli istituti previdenziali, e assicurativi tutti i contributi ad essi dovuti, salvo il diritto di ottenere il rimborso dall'ente presso il quale il lavoratore svolge il suo mandato elettivo.

6. Qualora il lavoratore dipenda, invece, da un datore di lavoro privato, l'ente presso il quale egli svolge il suo mandato elettivo provvede direttamente al versamento dei predetti contributi, in sostituzione del datore di lavoro.

7. Il datore di lavoro privato ha altresì diritto al rimborso della quota annuale dell'indennità di fine rapporto. A tale rimborso provvede l'ente, presso il quale il lavoratore svolge il suo mandato elettivo, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica; l'eventuale residuo è versato dal lavoratore stesso.

8. Per i lavoratori autonomi eletti o nominati alle cariche di cui alla presente legge, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi vengono versati, dall'ente presso il quale il mandato viene esercitato, all'istituto di previdenza cui erano iscritti al momento della elezione o nomina, nella misu-

ra della contribuzione versata dagli stessi nell'anno precedente».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Amministratori aventi diritto all'aspettativa*). - 1. Sono collocati, a domanda, in aspettativa a tempo pieno non retribuita i lavoratori dipendenti pubblici e privati eletti e nominati alle seguenti cariche:

- a) sindaco, presidente della provincia;
- b) presidente del consiglio comunale con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- c) presidente del consiglio provinciale;
- d) assessore comunale o provinciale;
- e) sindaco od assessore della città metropolitana;
- f) presidente dell'azienda speciale di ente territoriale che abbia più di cinquanta dipendenti;
- g) presidente di consorzio o di azienda consortile che abbia più di cinquanta dipendenti.

2. Sono collocati, a domanda, in aspettativa a tempo parziale non retribuita, i lavoratori dipendenti pubblici e privati eletti o nominati alle seguenti cariche:

- a) presidente dell'azienda speciale di ente territoriale che abbia fino a cinquanta dipendenti;
- b) presidente di consorzio o di azienda consortile che abbia fino a cinquanta dipendenti».

Art. 4.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono sostituiti dai seguenti:

«I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani e nei consigli circoscrizionali dei comuni supe-

riori a 1.000.000 di abitanti, hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo, e nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane e degli organi assembleari ed esecutivi delle comunità montane, delle associazioni e dei consorzi tra enti locali, delle aziende municipalizzate, provinciali o consortili, delle circoscrizioni, nonché i componenti delle conferenze dei capigruppo, laddove previsti dai rispettivi statuti degli enti locali, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte, compreso il tempo per raggiungere il luogo dell'adunanza e rientrare al posto di lavoro.

Gli eletti o nominati nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunità montane, i presidenti di aziende municipalizzate e provinciali con più di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai commi 1 e 2, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto per i sindaci, per i presidenti della provincia, per i presidenti dei consigli comunali dei comuni superiori a 30.000 abitanti e per i presidenti dei consigli provinciali».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Indennità di carica*). - 1. Ai sindaci, agli assessori dei comuni, ai presidenti e agli assessori della provincia, ai presidenti dei circondari, di cui all'articolo 129, secondo comma, della Costituzione, ai sindaci e agli assessori delle città metropolitane è

corrisposta una indennità mensile di carica, deliberata dal consiglio di appartenenza entro i limiti massimi per ciascuna classe di comune o di provincia previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Ai vicesindaci ed ai vicepresidenti della provincia è corrisposta una indennità di carica pari al 75 per cento di quella prevista per il sindaco ed il presidente della provincia.

3. Ai presidenti dei consigli comunali, dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei consigli provinciali ove previsti per Statuto, è corrisposta una indennità di carica di importo pari al 50 per cento di quella prevista per il Sindaco e per il presidente della provincia.

4. Lo statuto dei comuni superiori a 1.000.000 di abitanti definisce l'importo della indennità per i presidenti dei consigli circoscrizionali, che comunque non può essere superiore al 50 per cento dell'indennità prevista per il vicesindaco».

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Indennità aggiuntiva*). - 1. Agli amministratori di cui all'articolo 4 della presente legge che non siano lavoratori dipendenti ovvero fruiscano dell'aspettativa prevista dalla presente legge, compete il raddoppio dell'indennità di carica, con una riduzione del 50 per cento per chi sia collocato in aspettativa a tempo parziale».

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali che abbiano più di cinquanta dipendenti può essere, a richiesta, concessa l'aspettativa a tempo parziale».

Art. 8.

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi, di consorzi fra enti locali e loro aziende*). - 1. Ai presidenti dei consorzi tra comuni e province e delle loro aziende può essere concessa, in relazione alla popolazione servita, una indennità mensile di carica entro i limiti del 70 per cento di quella prevista per il sindaco del comune con numero di abitanti pari a quelli del comprensorio consortile.

2. Ai componenti degli organi esecutivi di cui al comma 1 può essere corrisposta una indennità pari al 45 per cento di quella prevista per il presidente.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi con delibera adottata dalla maggioranza dei componenti dell'assemblea.

4. Ai presidenti dei consorzi e delle loro aziende con più di cinquanta dipendenti può essere concessa, a richiesta, l'aspettativa a tempo parziale».

Art. 9.

1. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali*). - 1. Ai consiglieri comunali e provinciali e delle città metropolitane e delle comunità montane è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del giorno, come dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

2. Lo statuto dei comuni superiori a 1.000.000 di abitanti definisce la indennità di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del giorno, dei consiglieri comunali, comunque non superiore del 40 per cento di quella spettante ai consiglieri comunali dei comuni con meno di 1.000.000 di abitanti.

3. L'importo dei gettoni di presenza dei consiglieri non può essere superiore al 30

per cento della indennità prevista per il sindaco e per il presidente della provincia».

Art. 10.

1. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Condizioni per la corresponsione delle indennità di presenza*). - 1. L'indennità di presenza di cui all'articolo 10 è corrisposta, alle medesime condizioni e per l'effettiva partecipazione alle sedute, ai componenti delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

2. L'indennità di presenza, nei limiti di cui al comma 1, può essere concessa dai consigli comunali e provinciali per le sedute degli organismi collegiali del medesimo ente.

3. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa giornata».

Art. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate» sono soppresse;

b) dopo le parole «effettivamente sostenute» sono inserite le seguenti: «in ragione del loro mandato».

Art. 12.

1. L'articolo 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Aggiornamento periodico delle indennità*). - 1. I limiti delle indennità previste dalla presente legge sono aggiornati annualmente, con delibera del consiglio comunale o provinciale adottata a maggioranza qualificata contestualmente all'approva-

zione del bilancio di previsione annuale, la maggiorazione non può eccedere in ogni caso il tasso di inflazione registrato nell'anno precedente».

Art. 13.

1. L'articolo 16 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Documentazione per i permessi*). - 1. I lavoratori che fanno richiesta ed usufruiscono di permessi retribuiti o non retribuiti per l'espletamento del mandato sono tenuti ad esibire documenti giustificativi rilasciati dal segretario dell'organo collegiale, o dal funzionario delegato, del quale fanno parte».

Art. 14.

1. L'articolo 17 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Copertura dell'onere finanziario*). - 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato».

Art. 15.

1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come sostituito dall'articolo 15-*sexies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è abrogato.

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. - (*Organizzazione degli uffici e del personale*). - 1. Le amministrazioni locali attuano il principio dell'articolo 51, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al fine di

distinguere con norme di immediata applicazione tra la responsabilità civile, amministrativa e contabile dei dirigenti e la responsabilità prevalentemente di indirizzo politico-amministrativo degli amministratori locali, attraverso:

a) l'identificazione degli uffici di livello dirigenziale, delle relative competenze e risorse;

b) l'individuazione dei procedimenti e dei relativi atti conclusivi riservati alla competenza dei dirigenti;

c) la disciplina dell'esercizio del potere di indirizzo politico, con particolare riguardo, in attuazione dei principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, all'assegnazione agli uffici delle risorse finanziarie, alla predeterminazione degli obiettivi da raggiungere, al controllo periodico nonchè alla valutazione dei risultati raggiunti».

Art. 17.

1. All'articolo 22 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Per il calcolo degli oneri relativi agli amministratori disoccupati, si fa riferimento a quelli inerenti la qualifica di funzionario dell'ente. Al termine del mandato spetta la liquidazione del trattamento di fine rapporto».

Art. 18.

1. L'articolo 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Assicurazione contro i rischi del mandato*). - 1. Tutti gli amministratori indicati nella presente legge possono essere assicurati contro i rischi derivanti dall'espletamento del loro mandato.

2. Le assicurazioni di cui al comma 1 possono coprire anche rischi inerenti ad eventuali danni arrecati a beni immobili di proprietà degli eletti, a condizione che i

danni siano comunque conseguenti all'esercizio del mandato.

3. Le assicurazioni di cui al comma 1 non possono riguardare la costituzione di fondi previdenziali o assimilabili».

Art. 19.

1. L'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Divieto di trasferimento*). - 1. Tutti i cittadini eletti alle cariche previste dalla presente legge non possono essere soggetti a trasferimenti durante l'esercizio del loro mandato, se non a richiesta o per consenso».

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è inserito il seguente articolo:

«Art. 27-bis. - (*Servizio di leva*) - 1. I sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane, chiamati a prestare il servizio di leva, hanno diritto a svolgere il servizio nel reparto militare più vicino all'ente nei cui organi sono stati eletti.

2. Agli eletti alle cariche pubbliche di cui al comma 1 devono essere concessi tutti i permessi necessari per consentire l'espletamento del loro mandato».

Art. 21.

1. Le tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono sostituite dalle tabelle di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 22.

1. L'articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. Le disposizioni dell'articolo 2, primo comma, numeri 1) e 2), della presente legge, si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 1, nonchè ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali.

2. Nel caso di inadempienza, il presidente dell'assemblea, alla quale l'inadempiente appartiene nel caso del sindaco, del presidente della provincia o dei consiglieri, ovvero il sindaco o il presidente della provincia nel caso degli assessori lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

3. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste dagli statuti o dai regolamenti, nel caso di inosservanza della diffida ne viene data notizia all'assemblea e nell'albo comunale o provinciale».

ALLEGATO I
(v. articolo 21)

TABELLA A
INDENNITÀ DI CARICA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI
(importo in lire)

Classe del comune	Sindaci	Assessori
Fino a 3.000 abitanti	1.500.000	400.000
Da 3.001 a 5.000 abitanti	1.800.000	500.000
Da 5.001 a 10.000 abitanti	2.600.000	1.100.000
Da 10.001 a 20.000 abitanti	3.000.000	1.350.000
Da 20.001 a 50.000 abitanti	3.500.000	1.750.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti	4.000.000	2.000.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti	5.000.000	2.500.000
Oltre 500.000 abitanti	7.000.000	3.500.000

Agli amministratori delle città metropolitane e ai presidenti dei circondari è corrisposta un'indennità entro i limiti previsti per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

TABELLA B
INDENNITÀ DI CARICA PER GLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI
(importo in lire)

Classe della provincia	Presidenti	Assessori
Fino a 500.000 abitanti	4.000.000	2.000.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	6.000.000	3.000.000
Oltre 1.000.000 abitanti	7.000.000	3.500.000

Segue ALLEGATO I
(v. articolo 21)

TABELLA C
IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA
PER I CONSIGLIERI COMUNALI
(importo in lire)

Classe del comune	Importo massimo
Fino a 30.000 abitanti	50.000
Da 30.001 a 100.000 abitanti	70.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti	100.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	200.000

Ai consiglieri delle città metropolitane e delle comunità montane è corrisposta un'indennità di presenza entro i limiti previsti per i comuni con popolazione superiore a 500.000 di abitanti.

TABELLA D
IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA
PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI
(importo in lire)

Classe della provincia	Importo massimo
Fino a 250.000 abitanti	70.000
Fino a 500.000 abitanti	100.000
Fino a 1.000.000 di abitanti	250.000
Oltre 1.000.000 di abitanti	300.000